

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XII.

SEDUTA DI SABATO 10 GENNAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	145
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	145
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	145
PRESIDENTE	145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	147, 148
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i>	148, 151, 152, 154, 155, 158
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (Danni di guerra)</i>	148, 152, 157
STUANI	150, 151
CHIOSTERGI	154, 157
ROCCHETTI	155, 156
BOSCO LUCARELLI	156, 158

La seduta comincia alle 9,30.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85

del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti i deputati Floreanini Della Porta Gisella, Lupis e Salerno.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) — e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nell'ultima seduta abbiamo approvato i primi due commi dell'articolo 38. Per quanto riguarda le zone sismiche, abbiamo pregato il collega onorevole Rocchetti di formulare un articolo a sé e di presentarlo alla Commissione.

Sono stati presentati, dopo l'articolo 38, vari articoli aggiuntivi.

L'onorevole Basile propone il seguente articolo 38-*bis*:

« I danneggiati, per ottenere il contributo, dovranno ricostruire un fabbricato del volume almeno pari al volume del fabbricato preesistente, dedottavi una quota pari all'eventuale deprezzamento per vetustà ».

Lo stesso onorevole Basile propone un articolo 38-*ter* così formulato:

« Ai fini degli articoli 38 e 39 verrà considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibito ad abitazione

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

nella misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato ».

Vi è poi un altro articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Jervolino e Troisi, così formulato:

« Le norme degli articoli 36 e 38 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero ».

Ancora è stato presentato un emendamento su questo argomento dai colleghi onorevoli Liguori e Bosco Lucarelli costituente un nuovo articolo così formulato:

« Ai fabbricati già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito del provvedimento di svincolo alberghiero, si applicano gli articoli 36 e 38 della presente legge ».

Questi ultimi due emendamenti sono identici.

Ora noi dobbiamo discutere l'articolo 39, che si occupa dei casi di contributi maggiorati per la ricostruzione di abitazioni. Mi pare che l'esame degli articoli aggiuntivi di cui si consiglia l'introduzione, e che ho letto, dovrebbe essere fatto dopo gli articoli fondamentali relativi ai vari casi di ricostruzione. Questo, per il sistema della legge.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Bisogna parlarne anche dopo gli articoli 40 e 41.

PRESIDENTE. È esatto. Quindi se la Commissione concorda, potrebbe rimanere così stabilito.

(Così resta stabilito).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Sull'articolo 36 è stato già deliberato?

PRESIDENTE. Sì. È stato deliberato portando la percentuale delle sessanta semestralità, di cui al n. 2, dal 40 al 50 per cento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Siccome si era convenuto di rinviare l'esame degli articoli aventi conseguenze finanziarie ad una seduta in cui fosse intervenuto il Ministro del tesoro, mi pare che anche l'esame dell'articolo 36, che è uno dei più importanti in questo senso, dovrebbe essere sospeso.

PRESIDENTE. L'articolo 36 è la riproduzione di una norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Non v'è una diversa misura di indennità.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io penso, invece, che una diversa misura dell'indennità possa essere stabilita per quanto riguarda il settore dell'edilizia; infatti noi possiamo o rimanere fedeli alla legislazione già vigente, oppure innovare rispetto ad essa. Tale alternativa è da valutare, secondo me, principalmente alla luce dei riflessi di carattere finanziario. Ritengo perciò che non sarebbe inutile che anche su questo articolo deliberassimo quando fosse presente il Ministro del tesoro, giacché tutta la questione non è giuridica, ma finanziaria. Se il Ministro, venendo qui, dirà che qualche cosa di più si può devolvere al settore dell'edilizia, si potrà rivedere la posizione già assunta dal disegno di legge nel senso di conservare l'ordinamento esistente, procedendo invece ad innovazioni in qualche parte.

PRESIDENTE. Per ora sono stati approvati gli articoli tratti dalla precedente legislazione. Qualora il Ministro ci dicesse che è possibile concedere una maggiorazione, e la Commissione insista su questo punto, nulla vieterà che si maggiorino i coefficienti o le percentuali.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quindi rimane inteso che non sussiste alcuna preclusione perché possa essere ripreso in esame l'argomento alla presenza del Ministro.

PRESIDENTE. La formulazione dell'articolo è stata approvata, ma se sarà possibile ottenere dei vantaggi, non credo che la Commissione si opporrà a questo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Con queste assicurazioni, sono soddisfatto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di fare una osservazione per la lealtà e la regolarità dei nostri lavori. Ieri abbiamo votato su alcuni emendamenti dell'onorevole Cavallari, in rapporto a tutto il complesso di norme riguardanti gli immobili. Non mi pare quindi che possa non essere chiaro che le norme sono quelle che sono e il sistema approvato è quello che è. Poiché siamo in sede legislativa, gli articoli approvati sono approvati e non è possibile riesaminarli.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Cavallari ha fatto una ipotesi diversa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Egli ha sollevato un'eccezione in rapporto alle percentuali che sono state approvate insieme con le norme. Giacché le percentuali fanno parte delle norme, non mi pare che si possa mettere a verbale una riserva in rapporto a norme già approvate. Questo lo dico per lealtà, altrimenti il nostro lavoro diventerebbe

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

estremamente fluido e in avvenire potremmo tornare su tutte le disposizioni.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per la lealtà, seguendo le orme magistralmente indicate dal nostro relatore, debbo fare un'altra dichiarazione: dal momento che si invoca una questione di preclusione, io debbo rilevare un'altra preclusione. Quando siamo arrivati ad un certo punto dell'esame di questo disegno di legge, su proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, decidemmo di rinviare l'esame degli articoli finanziari fino a quando non fosse stato presente il Ministro del tesoro. Su questa decisione la Commissione si espresse in modo unanime. Quindi, se l'onorevole Riccio eccepisce una deliberazione presa nella seduta di ieri, io ne eccepisco un'altra presa diverso tempo fa.

Se intendiamo continuare a condurre i nostri lavori con quella cordialità che finora ci ha ispirati, pregherei l'onorevole Riccio di recedere dalla sua opposizione di principio e di consentire nel punto di vista espresso dal nostro Presidente, nel senso che, quando sarà presente il Ministro del tesoro, se si potranno ottenere maggiori stanziamenti nel finanziamento di questo settore di sinistrati, nulla vieterà di apportare le opportune modifiche agli articoli già approvati; in caso diverso, se il Ministro rifiuterà ulteriori miglioramenti, è evidente che la formulazione delle norme resterà quella che è stata deliberata nelle sedute precedenti.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La mia eccezione è relativa alle norme riguardanti gli immobili, in quanto ieri è stato deciso dalla Commissione di immettere in questa legge sostanzialmente le disposizioni già esistenti nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e nella legge 25 giugno 1949, n. 409. Tanto è vero che costantemente teniamo presenti l'una e l'altra dizione per controllare l'eventuale differenza di qualche parola, di guisa che vi sia perfetta corrispondenza. Quindi io dico che questa parte deve rimanere definitivamente approvata.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La decisione presa ieri è stata manifestamente contraria a quella che la Commissione aveva assunto precedentemente. Perché con questa decisione non si dà ai sinistrati un soldo di più di quanto la legge prevedeva. In tal modo non si rispetta la precedente deliberazione. Se non vogliamo sollevare questa questione, andiamo avanti così e accettiamo la proposta dell'onorevole Presidente.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non comprendo però come noi possiamo continuare ad approvare delle norme. Secondo il ragionamento dell'onorevole Cavallari, dato che in ogni norma vi è qualche cifra sulla quale è possibile tornare, il nostro lavoro si rende perfettamente inutile.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora il Ministro del tesoro abbia la compiacenza di venire in Commissione e delibereremo. Certo che il promesso intervento del Ministro, che non si è ancora verificato, ci pone in condizioni difficili. Ma non devono essere i sinistrati ad averne degli svantaggi.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Certamente la maggior parte del nostro lavoro si fa a vuoto, perché tutto viene rimandato. Io proporrei di sospendere i lavori fino a quando non interverrà il Ministro del tesoro a darci quei chiarimenti che sono necessari, affinché il nostro lavoro possa procedere organico e regolare, conoscendo il criterio su cui ci dobbiamo fondare.

PRESIDENTE. La formulazione degli articoli che stiamo esaminando rimarrebbe in tutti i casi, anche qualora si modificassero le percentuali. Quello che ha detto l'onorevole Cavallari si riferisce semplicemente alla percentuale. Ma v'è in questi articoli un contenuto formale e sostanziale di carattere normativo, che rimarrebbe. L'onorevole Cavallari non ha fatto nessun rilievo o eccezione che riguardi il contenuto formale e sostanziale normativo. Ha detto che, quando interverrà il Ministro del tesoro, gli verranno prospettate tutte quelle questioni che riguardano i coefficienti, cioè, innanzi tutto, il coefficiente base, poi i coefficienti speciali, poi i coefficienti da applicare per le aziende del Mezzogiorno. E io ho aggiunto che, se il Ministro ritenesse che siano da applicare determinati coefficienti per questi punti o ritenesse ancora, su richiesta della Commissione, di modificare anche le percentuali stabilite nelle disposizioni riguardanti l'edilizia, gli articoli rimarranno fermi nella loro formulazione formale, ma la Commissione potrà tornare, di fronte a questi benefici che si sperano nel campo dell'edilizia, a modificare le percentuali.

Ora a me sembra, salvo il parere dell'onorevole Commissione, che questo non muti in niente in quello che è la formulazione legislativa tecnica degli articoli, nella quale formulazione ritengo che il Ministro del tesoro non abbia che a rimettersi a quella che è la opinione della Commissione.

Quindi gli articoli rimangono approvati nella loro formulazione, come ha stabilito

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

l'onorevole Commissione, ma se saranno da modificare delle percentuali o delle somme, nulla vieterà che la Commissione possa introdurre questi miglioramenti. S'intende che non introdurrà nessun peggioramento. Non so se queste dichiarazioni siano esatte.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per conto mio, sono esattissime.

PRESIDENTE. Potrebbero sembrare inesatte all'onorevole Riccio, e allora la Commissione si regolerà diversamente.

BASILE, *Relatore di minoranza*. A proposito di miglioramenti, i relativi eventuali emendamenti si debbono formulare adesso o dopo le comunicazioni del Ministro?

Io, per esempio, all'articolo 39 vorrei proporre che il contributo dell'80 per cento fosse elevato al 90 per cento e che si arrivasse come limite massimo a 1.200.000 lire invece di un milione.

PRESIDENTE. Questo rientra in quanto ho già dichiarato: in presenza del Ministro del tesoro la Commissione presenterà le sue richieste e, sentito il Ministro, delibererà. Se anche approvassimo l'articolo sulla base di un milione, diremmo al Ministro del tesoro che in determinati casi o in tutti i casi questo milione la Commissione ritiene che debba essere elevato a 1.200.000. Questo non muterà la formulazione dell'articolo, perché il sistema è sempre quello.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Tutto questo sta bene per quanto riguarda il sistema di formulazione tecnica delle norme. Però io vorrei che ella, signor Presidente, facesse presente al Ministro l'opportunità di sollecitare dichiarazioni al riguardo. In altri termini, si è proceduto alla formulazione del disegno di legge in Commissione in sede referente, successivamente ad una ampia discussione generale in Assemblea e non si è potuto mai conoscere l'orientamento del Ministro del tesoro al riguardo.

Perfino, in questo momento in cui si è giunti alla formulazione definitiva dei singoli articoli in sede redigente, il Ministro del tesoro non è ancora intervenuto, il suo rappresentante non può dichiarare quali sono le intenzioni del Governo. Io mi domando se possiamo andare avanti in queste condizioni. Venga il Ministro e ci dica: per questa legge possiamo dare tanto e non un soldo di più. La legge è un po' un sistema. Tutto è condizionato a quello che il Ministro potrà dire. Perché, se domani dovessimo sapere che il Ministro può dare una somma tale, per cui non è possibile fare determinati risarcimenti, potremmo anche non includere certe voci, al-

trimenti diventa una burla l'aver esteso questi risarcimenti a categorie più vaste, quando ciò non sarà possibile sul terreno concreto della realtà.

PRESIDENTE. Rimane sostanzialmente quello che ho detto in precedenza. Facciamo la formulazione degli articoli di un sistema e i miglioramenti potranno sempre essere introdotti. È il caso di notare che noi procediamo ai nostri lavori in sede redigente, ossia vi è qualche differenza con la Commissione legislativa vera e propria.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non sono di questa opinione; la nostra è una Commissione legislativa vera e propria.

PRESIDENTE. Ma, siccome si redigono degli articoli, durante la redazione ci potremmo trovare di fronte alla necessità di tornare su un articolo già approvato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non posso convenire in nessun modo nella impostazione che lei fa. Infatti noi siamo in una sede nella quale non redigiamo soltanto degli articoli che si possono poi modificare. La parola « redigente » è stata usata soltanto per distinguere questo speciale carattere della nostra Commissione, che è legislativa redigente; nel senso che dobbiamo portare in Assemblea questa legge, perché sia votata globalmente. Ma siamo in sede legislativa.

Vogliamo fare delle riserve per i numeri? Facciamole come una necessità contingente; ma non credo che possiamo affermare il principio che non siamo in sede legislativa, altrimenti, dopo, dovremmo rifare tutto il lavoro. Il che mi pare assurdo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Come succede spesso, la discussione sulla questione sollevata dall'onorevole Roberti si è drammatizzata, fino al punto che l'onorevole Roberti insorge per dire: perché mai il Ministro non si decide a dire la somma che vuol dare? Egli pone un problema che nella legge non esiste. Perché il Ministro non l'ha detto e non lo potrà mai dire. Il problema è un altro, è di natura tecnica. Vi sono innegabilmente degli articoli fondamentali a contenuto finanziario; il che è diverso dal dire che il Ministro del tesoro dovrà esprimere il suo parere sulla somma che stanziava la legge. Si tratta di articoli fondamentali a contenuto finanziario, che hanno incidenza nel bilancio in tale misura, che il consenso del tesoro naturalmente è indispensabile.

Così va posto il problema, senza drammatizzare.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

Tanto va posto così, che quando il presidente della Commissione ha, alcuni giorni or sono, fatto la sua formale proposta, l'onorevole Cavallari ha senz'altro consentito, perché ha visto evidente l'opportunità della proposta. E l'adesione dell'onorevole Cavallari e degli altri colleghi della sua parte è consacrata nel verbale della Commissione.

È possibile seguire la proposta del Presidente? Per la verità fino a ieri questo ci è parso estremamente agevole, tanto che si è andati avanti nei lavori della Commissione senza alcun inconveniente di tal genere, non solo per i motivi detti dal Presidente della Commissione poc'anzi, ma anche perché la maggior parte degli articoli della legge pongono la Commissione dinanzi a problemi di natura tecnico-legislativa, non finanziaria. Si capisce, naturalmente, che la parte più importante della legge è costituita da quegli articoli a carattere finanziario ai quali accenno.

Mi pare che in sostanza si possa utilizzare il tempo. Forse oggi sorge un problema d'urgenza: l'intervento del Ministro, di cui abbiamo discusso alcuni giorni fa, oggi si rende estremamente urgente. Su questo possiamo essere d'accordo e possiamo richiedere l'intervento del rappresentante del tesoro per lunedì o martedì prossimo. Ma in tutto questo non ci deve essere niente di drammatico.

PRESIDENTE. Per presentare al Ministro del tesoro tutti gli articoli su cui deve esprimere la propria opinione, continuiamo l'esame del testo, rinviando l'esame degli articoli finanziari.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 39, che è il seguente:

Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.

« Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione, siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 è inferiore a 10 mila abitanti, od in quelli nei quali sia stato riconosciuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24 sino ad un milione di lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si tro-

vino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 36, ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia, è concesso il contributo di cui al primo comma, ancorché gli edifici siano siti in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, qualora il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali, di reddito previste nel secondo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso comune ».

A proposito del primo comma, rilevo che nei provvedimenti legislativi n. 261 e n. 409 questo contributo diretto in capitale per sei unità, come loro ben ricordano, è riferito alla spesa. L'onorevole Stuani ricorderà che questo punto formò oggetto di discussione in Assemblea. La legge 25 giugno 1949, n. 409 precisamente stabilisce al secondo comma dell'articolo 1 che tale contributo è elevato al 5 per cento per fabbricati da ricostruire nei paesi in cui si siano verificate distruzioni superiori al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti, in seguito ad eventi bellici.

Questo periodo è in relazione al primo comma, perché nel primo comma si dice che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costituente il 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

L'onorevole Stuani ricorda che io parlai di spesa ammissibile, cioè della spesa che viene riconosciuta ammissibile secondo i criteri del Genio civile non per ricostruzione di cose di lusso, ma per normali ricostruzioni.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Per coordinare questa parte col primo comma dell'articolo 38, ieri abbiamo deciso di mantenere la stessa dizione, in quanto abbiamo ritenuto che questa dizione sostanzialmente è corrispondente a quella usata nella suddetta legge n. 409, ma è più precisa, perché coordina le norme di questa legge. Quindi dobbiamo mantenere anche qui la stessa dizione.

PRESIDENTE. Io volevo distinguere i due casi, perché questo è un problema un po' delicato. Noi ci troviamo nel caso dell'articolo 39 di fronte a un contributo dell'80 per cento sino

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

a un milione; quindi non v'è ragione di stabilire la base di commisurazione. Ci si trova ovverosia di fronte a una somma già definita: un milione per ogni unità di abitazione.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. È fino a un milione; cioè l'80 per cento della somma fino a un milione. Ma al di sotto del milione il termine del rapporto si deve sempre stabilire. Quindi non può usarsi una dizione differente.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Mi pare che la questione che il Presidente ha posto e che è interessantissima, debba però essere esaminata una volta che sia chiarito questo concetto: quando nel primo comma dell'articolo 38 e nel primo comma dell'articolo 39 si parla della base di commisurazione del contributo, determinato a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24, a che cosa ci si riferisce?

Il Presidente conosce il mio pensiero su questo. L'articolo 24 è quello che stabilisce la base di commisurazione del contributo. Come lo stabilisce? Determinando la spesa occorrente per il ripristino nel mese precedente la dichiarazione di guerra, applicando quel determinato coefficiente che verrà suggerito dal Ministro del tesoro, salvo poi la detrazione per vetustà. Dice poi l'ultimo comma dell'articolo 24: sulla base così determinata è concesso il contributo del 50 per cento. Ora, la base di commisurazione cui si riferiscono i primi commi degli articoli 38 e 39 è quella somma x che risulta da tutti i conteggi previsti dalle lettere a), b) e c), puramente e semplicemente, oppure la somma x che risulta da questi conteggi divisa per due?

PRESIDENTE. È la somma x risultante dal calcolo di cui alle lettere a), b) e c); tanto vero che nel primo comma dell'articolo 38 si dice: in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo — non della spesa — determinata a norma delle lettere a), b) e c), dell'articolo 24.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Ho fatto questa domanda, perché prevedevo questa risposta, ma anche per porre in luce che la dizione degli articoli 38 e 39 non mi pare del tutto chiara, perché parla di contributo, mentre nell'ultimo comma dell'articolo 24 si dice che il contributo è pari al 50 per cento di quei calcoli.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Negli articoli 38 e 39 non si dice « contributo », ma « base di commisurazione del contributo ». E non si può parlare di « spesa » in questo caso, così come si dice « spesa ammissibile al contributo » nella succitata leg-

ge n. 409; ma si deve parlare di « base di commisurazione del contributo », ossia quella somma calcolata in base alle lettere a), b) e c), dell'articolo 24 in rapporto alla quale viene dato il contributo.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Quindi l'ultimo comma dell'articolo 24 non entra in merito alla determinazione del contributo per la ricostruzione e riparazione degli immobili d'abitazione.

PRESIDENTE. È chiaro e risulterà a verbale. La differenza tra l'articolo 38 e l'articolo 39 è questa: che mentre nell'articolo 38 si parla della « base di commisurazione del contributo » e si applica un concorso dello Stato del 4 o 5 per cento, nel caso dell'articolo 39 si parla del contributo diretto in capitale; il quale contributo diretto in capitale, anche secondo la formulazione della legge n. 409 del 1949 non è più commisurato su quel calcolo che abbiamo veduto precedentemente, con riferimento all'articolo 24, ma è commisurato su una somma x : 80 per cento fino al massimo di un milione.

Quindi, come base, noi abbiamo il riferimento a un elemento diverso: non è più la stima del fabbricato distrutto con deduzione del coefficiente di vetustà e con moltiplicazione del coefficiente. Nel caso del contributo diretto abbiamo il riferimento a una somma x , cioè a un massimo di lavori ammissibili di un milione per ogni unità, col massimo di 6 unità immobiliari.

Perciò, mentre nell'articolo 38 abbiamo adottato la formula con riferimento alla base di commisurazione del contributo, facendo riferimento all'articolo 24, nell'articolo 39 ci troviamo di fronte a un diverso riferimento, cioè ad una somma x .

STUANI. Oltre alle osservazioni fatte dall'onorevole Basile in Assemblea su questo argomento, c'è anche da rilevare che nel primo comma dell'articolo 39 si specifica: dei comuni la cui popolazione è inferiore a 10 mila abitanti o in cui le distruzioni sono state superiori al 75 per cento. Ma siccome si tratta di dare un contributo per un fabbricato che serve alla famiglia, che esso si trovi in un paese che ha 10 mila o 11 abitanti o che ne abbia di meno, non capisco la ragione di questa dizione.

PRESIDENTE. Qui non si tratta dell'unico contributo diretto, ma di sei contributi diretti.

L'onorevole Stuani si riferisce a quell'ordine del giorno dell'onorevole Angelini, che lo stesso onorevole Angelini dichiarò di convertire in emendamento. La sede esatta di questo emendamento, che non risulta nel fa-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

scicolo — ma bisogna riprendere il fascicolo originale in cui era contenuto l'ordine del giorno — l'esame di questo ordine del giorno convertito in emendamento è in sede di articolo 39, perché l'articolo 39 si occupa del contributo in capitale per sei unità di abitazione. L'onorevole Angelini e l'onorevole Stuani facevano il caso del contributo diretto in capitale per una sola unità di abitazione, cioè per la abitazione effettiva del danneggiato, il quale si limitava a chiedere il contributo per la sua casa.

STUANI. Ristretta a 4 vani, cioè ristretta proprio al necessario.

PRESIDENTE. Per questo si chiedeva l'elevamento della base da un milione ad una cifra maggiore.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Potremmo rinviare l'esame dell'articolo 39.

PRESIDENTE. Ai fini della speditezza del nostro lavoro, siccome anche la discussione di questo caso può occupare un certo tempo alla nostra Commissione, nulla vieterebbe che noi decidessimo di prendere in esame anche l'articolo 39, e, prevedendo questo caso, mettessimo la percentuale dell'80 per cento sulla somma di un milione e x, salvo a concordare la cifra precisa, quando verrà il Ministro del tesoro.

In tal modo alleggeriremmo di molto i nostri lavori e questa era l'intesa precedente. Se si vuole modificare questa intesa, la Commissione decida.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Siccome non mancano, anche per il solo settore edilizio, delle questioni che secondo me sono veramente tecniche, come quella, per esempio, del condominio, per quote divise, nei fabbricati destinati a uso abitazione, consorzi edili, ecc., tutta materia degli articoli 41 e 42, esaminiamo questi articoli e in questo modo possiamo occupare degnamente la seduta di questa mattina. Rinviando l'esame degli articoli 38 e 39, che mi pare richiedano la presenza del Ministro del tesoro e intanto preghiamo il Sottosegretario di invitare il Ministro a venire al più presto.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'esame dell'articolo 39, pertanto, è rinviato. Il Sottosegretario riferirà al Ministro l'invito della Commissione. Prego però gli onorevoli commissari di preparare gli emendamenti, in modo da sottoporre al Ministro del tesoro delle proposte concrete.

Passiamo all'articolo 40:

Condominio per quote divise.

« Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario può presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.

Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purché il condominio non abbia fatta analogha richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all'articolo 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune della parte o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprietà coattiva.

Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini ».

Su questo articolo non è stato presentato alcun emendamento.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Qui risorge la questione che esaminammo a proposito dei mezzadri, circa il limite di valore del cespite danneggiato. Quindi dovremmo ripetere la riserva, che facemmo per i mezzadri, circa la necessità di chiarire con una norma di ordine generale che il valore, ai fini del calcolo del limite del cespite danneggiato, va fatto in relazione ai singoli titolari del diritto, cioè soggettivamente e non oggettivamente.

PRESIDENTE. Cioè in base al possesso parziale del diritto.

Per quanto riguarda i fabbricati, debbo dire che questo criterio già si applica adesso.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Ma anche per i condomini *pro indiviso*? Quando si tratta di una proprietà divisa, ciascun proprietario, nel chiedere il contributo, si presenta come proprietario della sua quota, ossia dell'appartamento, di due appartamenti, di un piano, di un negozio, ecc. Ma quando siamo di fronte al caso del condominio *pro indiviso*?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il problema sorgeva in rapporto ai limiti, cioè in rapporto all'articolo 25. Ora, se l'onorevole Roberti tiene presente detta norma, essa

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

si riferisce ai beni previsti dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, e questi sono beni immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale, ecc., mobili e immobili adibiti all'esercizio di attività agricole, ovverosia a fabbricati che non sono d'abitazione. Se, come credo, la lettera d) non si riferisce ai fabbricati di abitazione, in quanto i fabbricati d'abitazione sono considerati in modo particolare da questo gruppo di norme, è chiaro che sorgeva il problema per i beni di cui abbiamo discusso nella seduta di ieri, perché si riferivano a una attività agricola; ma non sorge il problema per gli immobili destinati ad abitazioni.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Posso consentire, se non in tutto, in parte in questa interpretazione. Però mi pare che questo problema dovremmo pure affrontarlo. Non possiamo, di fronte ad un interrogativo così generale, trincerarci dietro l'interpretazione che sorge norma per norma. Dobbiamo risolvere questo problema: se il valore del cespite danneggiato si deve considerare da un punto di vista obiettivo oppure da un punto di vista soggettivo, ossia secondo la quota di diritto del singolo titolare o pretendente o richiedente. Questa è una chiarificazione che va inserita nell'articolo 24 o nell'articolo 22 o nell'articolo 4, dovunque voi crediate. Ma non ritengo che dobbiamo sfuggire a questa chiarificazione, altrimenti tutte le volte che dovesse capitare un caso singolo, dovremmo fare una riserva di questo genere.

PRESIDENTE. Però questo non riguarda l'articolo 40. Quindi lei si riservi di presentare un emendamento per regolare questo concetto.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Vorrei fare una osservazione in relazione al primo capoverso dell'articolo 40, che dice: «...anche uno solo dei condomini, purché il condominio non abbia fatto analogo richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo».

In relazione a questa disposizione, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla seconda parte dell'articolo 59 della proposta di legge numero 1348, che è analogo, però aggiunge: «...nonché di contrarre mutui anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari».

PRESIDENTE. Il capoverso dell'articolo 40 proviene da una disposizione precedente.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma io vorrei completarlo con un altro concetto. Il concetto contenuto nell'articolo 59 della pro-

posta di legge n. 1348 cui ho accennato, che non è compreso nel capoverso dell'articolo 40 del testo della commissione; il quale prevede che il proprietario possa fare la domanda, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, ma non prevede anche la facoltà di contrarre mutui nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari.

Si possono verificare dei casi in cui la facoltà concessa dal capoverso dell'articolo 40 a uno dei condomini non sia sufficiente per mettere costui in condizione di ricostruire il fabbricato. Quindi vorrei prospettare alla Commissione l'opportunità di introdurre anche questa facoltà, prevista nella seconda parte dell'articolo 59 della proposta di legge n. 1348, dalla parola «nonché» in poi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io esprimo parere contrario, perché si può ben comprendere che uno dei condomini abbia a presentare domanda e a riscuotere anche, nell'interesse e in nome del condominio, quello che è il contributo da parte dello Stato, in quanto questo contributo è riversato sostanzialmente nella spesa della ricostruzione. Ma non credo che sia opportuno dare l'autorizzazione addirittura a contrarre mutui, cioè a fare dei debiti nell'interesse di un altro condomino e a nome di un altro condomino. Questo è contrario a tutta la sostanza regolata dalla legge e mi pare in verità inopportuno fare una innovazione di questo genere, che sarebbe veramente grave.

Io posso capire che si arrivi alla espropriazione della quota di colui che non vuole ricostruire e non vuole accettare la decisione della maggioranza del condominio, ma non si può andare oltre, ossia autorizzare uno dei condomini a contrarre debiti nell'interesse di altri condomini, in modo che questi debbano necessariamente accettare il debito, che forse non potranno o non vorranno pagare.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Mi rimetto alla deliberazione della Commissione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. I rapporti che sono menzionati nei due testi che ho letto, sono rapporti piuttosto complicati; però non mi pare che, escludendo l'aggiunta che io proponevo, il principio affermato dal collega Riccio venga osservato senz'altro. In questo senso: che quando il capoverso dell'articolo 40 concede a uno dei condomini di presentare la domanda di contributo, di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo, ammette implicitamente che, per eseguire questi lavori, questo condomino abbia potuto contrarre un mutuo.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*.
No.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Anzi io credo che nella normalità o, nella grande maggioranza dei casi, avverrà che il condomino contrarrà un mutuo o accenderà un debito per eseguire questi lavori. E allora quale sarà la sorte di questo mutuo, di questo debito, nella divisione con gli altri condomini? Bisognerà che questo mutuo, che un condomino ha contratto, venga detratto dall'ammontare del contributo, oppure da quella parte del contributo che deve essere divisa tra i condomini, e tra i condomini verrà divisa soltanto la parte di contributo che residua.

Quindi implicitamente è come se fosse stato affermato il mio principio, con la differenza che in questo caso il principio non sarebbe affermato chiaramente e potrebbe quindi dar luogo a controversie tra un condomino e l'altro. Quando invece venisse affermato il mio principio, il condomino che non volesse ricostruire saprebbe quali sono i diritti dell'altro condomino e più esattamente si potrebbe prospettare l'ipotesi di restare nel condominio o di recedere, oppure di concorrere alla ricostruzione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Possiamo capire che un condomino eventualmente diventi la persona che agisce e che anticipa. Quindi vi è un diritto suo a riavere e a sostituirsi nella riscossione del contributo, perché c'è un interesse della collettività. Però, si può autorizzare indiscriminatamente un condomino a contrarre un mutuo, non si sa a quali condizioni, con quali interessi, ecc., senza che il condomino sia stato comunque chiamato ad esprimere la sua volontà?

Mi sembra un principio veramente grave e capovolgitore dei principi fondamentali della nostra legislazione.

Per questo, insisto nel parere contrario.

PRESIDENTE. Qui si tratta di un caso di gestione di negozio, perché si dà facoltà a un condomino di ricostruire. Il condomino, dovendo ricostruire, si presenta a un istituto di credito e chiede che gli sia anticipata non soltanto la quota per cui c'è copertura — ossia la quota parte di comproprietà di sua spettanza — ma anche una somma maggiore, tenendo conto anche della proprietà degli altri. Il problema è anche un altro: se possa trovarsi un istituto di credito che dia a questo condomino una anticipazione tale che tocchi anche la quota parte di proprietà degli altri condomini. In ogni modo, la proposta è stata fatta dall'onorevole Cavallari. Il relatore per

la maggioranza è contrario, il Governo si rimette alla Commissione.

Non resta che porre in votazione la proposta.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È stata definita questa operazione come gestione di negozio. Ma la gestione di negozio ha dei limiti nel nostro ordinamento civile. Non concede al gestore di negozio il diritto di assumere delle obbligazioni passive per altri. Ecco perché, chiarendo ancora maggiormente il mio pensiero, mi sembra che si debba respingere la proposta.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io ritengo che nel novanta per cento dei casi, trattandosi di condomini, ci troveremo di fronte a sinistrati i quali, per avere i diritti a loro accordati, dovranno ricorrere a un istituto di credito per contrarre un mutuo. In questi casi, quale sarà poi il diritto che avrà quel condomino, che si è fatto parte diligente non solo per ricostruire, ma anche per contrarre un mutuo, che egli potrà ottenere perché può darsi che abbia delle altre sue proprietà con cui dare garanzia alla banca? Quali saranno i diritti che questo condomino diligente potrà vantare nei confronti degli altri condomini? Se non verrà accolto il mio emendamento, gli altri condomini potranno dirgli: tu hai fatto un mutuo fuori dei principi fondamentali che sostiene il collega Riccio; lo hai fatto a tuo rischio e pericolo, con tuo onere; non hai nei confronti di noi, che non hai interpellato, il diritto ad avere una parte del risarcimento.

Bisogna quindi difendere i diritti del condomino che ricostruisce nei riguardi degli altri, perché non credo che colui che è parte diligente debba essere abbandonato a se stesso.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vi sono le disposizioni sul condominio, che pongono il diritto a riavere le somme anticipate e che consentono anche alla maggioranza di assumere obbligazioni per la totalità del condominio.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma qualora vi sia un assemblea di condomini e la maggioranza decida. Invece nell'articolo 40 si concede la facoltà di poter ricostruire anche senza il voto della maggioranza dei condomini.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma il condominio dovrebbe essere comunque riunito e interpellato. Io arriverei ad ammettere, anche contro la maggioranza, il diritto del singolo a ricostruire. Però, per quello che riguarda i diritti patrimoniali, manterrei ferme le norme del codice civile.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari insiste nella sua proposta, ovverosia di aggiungere al secondo comma dell'articolo 40, dopo la parola « contributo », le altre: « nonché di contrarre mutui anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari ».

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Per venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Riccio, si potrebbe dire: « nonché contrarre mutui anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, previa notizia alla assemblea dei condomini ».

CHIOSTERGI. L'unico diritto del condomino più attivo è quello di riavere la somma che ha anticipato per poter ricostruire. Che cosa vuol dire questa aggiunta?

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Io affermo questo: che il condomino attivo può fare la domanda per la ricostruzione, può fare le opere per la ricostruzione, può riscuotere il contributo dato dallo Stato per la ricostruzione. Però, quando abbia fatto questo, secondo l'onorevole Cavallari, potrebbe sorgere la necessità di fare qualche altra cosa: cioè il condomino attivo potrebbe essere stato messo in condizioni, per completare la spesa necessaria alla ricostruzione, o di anticipare del denaro di tasca propria o di ricorrere a un mutuo. Io dico: anticipi e abbia il diritto alla ricostruzione, oppure tratti il negozio, ma non faccia ricadere immediatamente, tramite il suo impegno, il mutuo sugli altri condomini. Invece l'onorevole Cavallari vuole che espressamente si dica che il condomino attivo può contrarre mutui anche per conto di terzi, cioè stabilire una obbligazione *ope legis*.

CHIOSTERGI. Mi pare giusta la tesi dell'onorevole Cavallari; altrimenti a che cosa si giungerebbe? Si giungerebbe al fatto che gli altri condomini interessati avrebbero la loro parte nella ricostruzione, dando, magari dopo parecchi anni, al condomino diligente dei denari che sono svalutati; e quindi guadagnerebbero loro, senza aver fatto niente; mentre colui che è stato attivo diventerebbe colui che paga per tutti. Ecco perché mi pare che ci sia qualche cosa di giusto nella proposta dell'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. La legge stabilisce che uno dei condomini possa fare domanda di ricostruzione. Ma ci vuole del denaro. Si tratta di stabilire questo: se il mutuo possa essere contratto da colui che è diligente rispondendo da solo con i propri beni di fronte alla banca, oppure se si abilita il medesimo a contrarre il mutuo nel nome e nell'interesse e con la responsabilità di coloro che non sono intervenuti nell'atto.

CHIOSTERGI. Non si potrebbe obbligare in questo senso. Però evidentemente bisogna tener conto che c'è un interesse pubblico alla ricostruzione.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. E che ci sono degli interessi passivi che il condomino diligente deve pagare.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Sono un po' perplesso circa la proposta dell'onorevole Cavallari; non perché il principio non risponda ad una giustizia astratta, ma perché non vedo in pratica come si potrebbe attuare questo sistema. Potrebbe attuarsi sempre che per questa materia fosse stato stabilito un sistema di erogazione di prestiti presso un ente statale, con dei tassi d'interesse fissi, stabiliti. Allora, posto che questa materia fosse regolata *ope legis*, potremmo stabilire questa specie di scivolamento della obbligazione. Ma in caso contrario si arriverebbe a questa conclusione: che di questa obbligazione, delle sue condizioni di onerosità, della sua convenienza, sarebbe giudice uno solo dei condomini.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Ho detto di aggiungere: « previa notizia all'assemblea dei condomini ».

ROBERTI, Relatore di minoranza. È necessario anche il consenso dell'assemblea dei condomini.

PRESIDENTE. Se lei introduce il concetto dell'assenso, allora lo scopo pratico che si prefigge la legge, cioè di dare a un condomino la facoltà di ricostruire, non si raggiungerà; perché, quando mancasse il consenso anche di un solo condomino, su questo punto della contrazione del mutuo, non si potrebbe attuare nulla.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Lei però si rende conto che la notizia senza l'assenso non significa niente.

PRESIDENTE. Me ne rendo conto. Io parto dal punto di vista che non si può stabilire un mutuo e le relative condizioni, interessi, ecc., nel conto e nell'interesse di un terzo che è assente.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Vorrei ricordare all'onorevole Cavallari che c'è tutto un complesso di norme che regolano questa parte e nell'articolo 1128 del codice civile è previsto proprio il caso di perimento totale della cosa. Nell'ultima parte dell'articolo è detto: « Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio, è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, sal-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

vo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini ».

Voglio anche ricordare che nell'articolo 1130, dove si parla delle attribuzioni dell'amministratore del condominio, è detto al n. 3: « Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni ». Nel n. 4: « Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ». Poi si disciplina l'uso della cosa.

PRESIDENTE. Bisogna leggere le norme che riguardano gli atti di straordinaria amministrazione. Si tratta di vedere se il condomino che compie una gestione di negozio possa in nome e nell'interesse degli altri condomini contrarre un mutuo con un istituto di credito.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Noi che cosa abbiamo? Un condominio. Questo condominio, anche nel caso della cosa distrutta, perita o danneggiata, deve funzionare. Queste norme debbono essere salvate. Con l'assemblea condominiale si esprime una volontà collettiva? Sì, certamente. Dobbiamo mantenere l'espressione di questa volontà collettiva? Sì. Si formerà una maggioranza a favore della ricostruzione? Se si formerà questa maggioranza, è chiaro che la ricostruzione dovrà avvenire, e l'amministratore, proprio per queste norme, contenute nel codice civile, potrà fare tutto quello che gli è consentito di fare. Se non si formerà questa maggioranza...

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Sono perplesso anche su questa conclusione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se invece la maggioranza sarà contraria, con la norma che formuliamo, anche uno solo dei condomini può ricostruire anche contro la volontà della maggioranza. Quindi, a mio modo di vedere, prima di tutto dobbiamo chiarire se queste norme che regolano il condominio debbono rimanere oppure no, nel senso che il condomino diligente non possa ricostruire senza sentire la maggioranza; poi dobbiamo stabilire se, ove la maggioranza fosse contraria, questo unico condomino possa non solo ricostruire e riscuotere il contributo ed eventualmente anticipare le somme necessarie per la ricostruzione, con diritto di riaverle dai condomini, ma se possa anche contrarre un mutuo, il quale abbia a ricadere sostanzialmente sui terzi agendo in certo modo come sostituto. Ne deriverebbe che l'obbligazione, per questa disposizione di legge, ricadrebbe immediatamente sui terzi. Io non ritengo pos-

sibile arrivare a questa obbligazione contratta nell'interesse dei terzi che per legge ricada sui terzi.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Poiché il codice civile dice che in caso di distruzione totale della cosa il condomino che non intende ricostruire è tenuto a cedere la sua quota agli altri, questa norma salva tutte le preoccupazioni degli onorevoli Riccio e Roberti. Nel senso che, quando il condomino diligente darà notizia all'assemblea dei condomini che egli effettuerà la ricostruzione, riscuoterà il contributo ai sensi di questa legge, contrarrà il mutuo a certe determinate condizioni, e se vi sarà un condomino che non vuole ricostruire o non vuole ricostruire a quelle condizioni, questi cederà la sua quota ai sensi dell'articolo 1128 del codice civile.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Tutto ciò sia detto esplicitamente nel disegno di legge.

ROCCHETTI. Mi sembra inutile qualsiasi emendamento di fronte alla evidenza dei principi fissati dal codice civile. Tutta la materia è regolata e qualsiasi ulteriore precisazione servirebbe a turbare il settore.

PRESIDENTE. Queste parole dell'onorevole Rocchetti sono da mettere in relazione all'ultimo comma, in cui si prevedono le contestazioni tra le parti interessate, alle quali si applicheranno quelle norme di diritto comune, che regolano il condominio.

Quindi la legge vuol dare facoltà, e la dà, a un condomino diligente di fare tutte le operazioni che riguardano la ricostruzione, cioè presentare la domanda, i progetti, procedere alla ricostruzione, far fare il collaudo, far liquidare il contributo, riscuotere. Poi farà regolizzare i suoi rapporti con gli altri condomini. Ma la facoltà eccezionale di contrarre un mutuo in nome degli altri condomini, con la rispondenza dei loro beni, obbligando gli altri condomini a sottostare a quel mutuo con le relative sue condizioni, è una facoltà straordinaria che la legge non ha voluto dare.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Se i colleghi non vogliono accogliere la mia proposta, non insisto. Però formuliamo una norma che non avrà nessun effetto, perché nessuno potrà fare una ricostruzione senza ricorrere ad un istituto di credito, e così non si arriverà mai a ricostruire.

PRESIDENTE. Dal punto di vista pratico, le dirò che non è mai capitato il caso di applicazione di questa disposizione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non insisto.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la formulazione dell'articolo 40 nel testo della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

Condominio per quote divise.

« Nel caso di condizionario per quote divise, ciascun proprietario può presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.

Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purché il condominio non abbia fatta analoga richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all'articolo 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non possa essere effettuata in sito, ciascuno proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune della parte o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprietà coattiva.

Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 41:

Danni ai fabbricati non destinati ad uso di abitazione.

« Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati non destinati ad uso di abitazione, il contributo è concesso nella misura del 40 per cento sulla base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24 ».

L'onorevole Basile ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo e così pure gli onorevoli Rocchetti e Cotellessa.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io sono dello stesso parere dei colleghi Basile e Rocchetti che sono presentatori di due separati ma identici emendamenti soppressivi di questo articolo.

Io riconfermo questo: che l'articolo 41 non fa altro che ingenerare confusione negli interpreti della legge. Abbiamo infatti delle disposizioni che si riferiscono a fabbricati che sono destinati ad uso abitazione, per quanto riguarda il settore edilizio; poi nel settore

agricolo e industriale vi sono dei fabbricati adibiti ad uso di industria e di agricoltura cui fanno riferimento norme apposite. Quindi questo articolo, che ha il misero e marginale scopo di prendere in considerazione piccole eccezioni alle norme suddette — che in ogni caso, secondo me, cadrebbero ugualmente in considerazione negli altri settori — raggiunge l'effetto di ingenerare confusione. Esso infatti porta a credere quello che invece la legge non vuole, che cioè questo articolo sia destinato a tutti i fabbricati non destinati ad uso abitazione, mentre per i fabbricati non destinati ad uso abitazione ci sono norme apposite. Quindi propongo di accogliere l'emendamento soppressivo.

BOSCO LUCARELLI. Per eliminare ogni perplessità, mi riporto alla discussione già fatta in Commissione in sede referente. Mi pare che basterebbe specificare meglio la portata dell'articolo, aggiungendo dopo le parole: « non destinati ad uso di abitazione », le altre: « e non compresi nella lettera a) dell'articolo 33 », che parla di fabbricati destinati ad attività industriali, professionali, commerciali e artigiane.

PRESIDENTE. Non basterebbe perché oltre all'articolo 33, c'è l'articolo 34, nel nuovo testo formulato dalla Commissione in sede referente, che parla di immobili in genere destinati alle aziende agricole.

BOSCO LUCARELLI. In un'altra discussione rilevammo che ci possono essere dei fabbricati che non rientrano in nessuna di queste categorie, per esempio i fabbricati destinati ad uffici, a circoli, ad associazioni, i fabbricati abbandonati, ecc.

PRESIDENTE. Occorre considerare che, nel caso dei fabbricati abbandonati, questi non sono stati ammessi a contributo, mentre dovrebbero avere un contributo, perché rappresentano un valore intrinseco. Per quanto riguarda un fabbricato abbandonato, esso potrebbe essere stato già destinato ad uso di abitazione e abbandonato, ad attività agricola e abbandonato, e via di seguito. Questo articolo potrebbe rappresentare una valvola di sicurezza. Quindi si dovrebbe dire concettualmente: « ...di fabbricati per i quali non è stato previsto nella presente legge uno speciale indennizzo... ».

ROCCHETTI. Io insisto nel mio emendamento soppressivo, per queste considerazioni. Che è una cosa bizantina concepire il dettaglio delle possibilità. Andiamo a concepire degli eventuali immobili che non rientrano nelle diverse categorie previste e quindi ipotizziamo dei casi...

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

PRESIDENTE. Sono dei casi che l'onorevole Rocchetti conosce.

CHIOSTERGI. Ci sono nel nostro paese dei fabbricati che dovevano avere una destinazione industriale e non l'hanno mai avuta; e sono andati distrutti.

PRESIDENTE. Ci sono dei fabbricati di cui è stata iniziata la costruzione e sono andati distrutti. Tutti questi non dovrebbero avere nessun indennizzo e sarebbe immorale. Questo articolo, invece, costituirebbe una valvola.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Tutti gli esempi che possono essere fatti, possono essere inquadrati nelle altre norme della legge.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Si dovrebbe porre: « Per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati non previsti specificamente nelle norme della presente legge ».

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Ritengo che il problema esista e che possa risolversi o con la soppressione dell'articolo o con la modifica del medesimo. Ricordo una nota di commento, in cui si diceva che l'articolo 41 evidentemente si riferisce a tutti i fabbricati destinati ad uso non di abitazione, ma ad altre attività, come quelle industriali, commerciali, ecc. È possibile quindi ingenerare un grosso equivoco, a cui bisogna riparare.

Un altro interrogativo potrebbe sorgere all'interprete: bisogna guardare alla destinazione occasionale del fabbricato all'epoca del danno, ovvero a quella effettiva? Il 41 è un articolo che, in verità, è poco chiaro. Sarebbe bene eliminare ogni dubbio interpretativo.

PRESIDENTE. Quindi bisogna o sopprimere o chiarire.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il sopprimere, potrebbe significare che per la perdita o il danneggiamento di questi fabbricati non si debba aver alcun contributo.

PRESIDENTE. Il concetto fondamentale della legge è che quando è stato distrutto un bene, si deve indennizzare.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Diciamo allora così: « Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati non considerati espressamente nelle norme della presente legge... ». Il titolo dovrebbe essere così modificato: « Danni a fabbricati non espressamente considerati in altre disposizioni della presente legge ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Poiché si dice in questo articolo che il contributo è concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione, vuol dire,

in relazione all'ultimo comma dell'articolo 24, che per questi immobili viene dato anziché il 50 per cento il 40 per cento.

PRESIDENTE. Desidererei però che negli atti venisse consacrato questo: che quando si parla di fabbricati, si debbono considerare non soltanto i fabbricati completi o completati, ma anche i fabbricati in costruzione.

CHIOSTERGI. È giusto.

PRESIDENTE. Può darsi che sia stata iniziata la costruzione di un fabbricato di qualsiasi genere, ma non sia stata finita. Durante il corso dei lavori avviene la distruzione. In questo caso, in base a questa norma, dovrebbe essere concesso un indennizzo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il suo concetto è chiarissimo. Quindi ella intende riferirsi anche al rustico iniziato e non completato.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo si potrebbe dare tale interpretazione all'applicazione della norma.

(*La Commissione concorda*).

Invece di dire « sulla base », bisogna dire « della base ». Quindi l'articolo 41 viene ad avere questo titolo: « Danni a fabbricati non espressamente considerati ». E il testo potrebbe essere il seguente: « Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati non considerati espressamente in altre disposizioni della presente legge, il contributo è concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione del contributo determinato a norma delle lettere a), b), c) dell'articolo 24 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che gli onorevoli Roberti e Basile hanno ora presentato la formulazione di un articolo aggiuntivo:

« Ai fini della fissazione dei limiti e della proporzione del risarcimento, il calcolo dell'ammontare del danno va sempre effettuato con riferimento al danno incidente sulle singole quote o diritti degli eventuali condomini, soci o compartecipi e non in relazione all'intero cespite obiettivamente considerato ».

Questo è un problema di carattere generale, perché l'onorevole Roberti si riferisce non soltanto al caso di condominio, ma anche al caso di società o di partecipazioni.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1953

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Inserirei questo articolo tra le norme finali.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Nessuna difficoltà, purché si inserisca nella legge.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Jervolino-Troisi, già comunicato in principio di seduta, e che riguarda i fabbricati già destinati ad albergo, quando si sia avuto lo svincolo alberghiero. Ne do nuovamente lettura:

« Le norme degli articoli 36 e 38 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero ».

Sostanzialmente concorda nello stesso concetto anche l'emendamento Liguori-Bosco Lucarelli tendente ad aggiungere il seguente articolo, che leggo di nuovo:

« Ai fabbricati già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito del provvedimento di svincolo alberghiero, si applicano gli articoli 36 e 38 della presente legge ».

Ritengo preferibile però la dizione del primo emendamento.

È chiaro che il riferimento agli articoli 36 e 38 potrebbe non essere esatto, perché dobbiamo metterlo in relazione anche alle altre disposizioni riguardanti la ricostruzione di fabbricati.

BOSCO LUCARELLI. A nome anche dell'onorevole Liguori, accetto la dizione degli onorevoli Troisi e Jervolino e pertanto ritiro il mio emendamento.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Non ci sono state delle norme particolari per gli alberghi distrutti? Queste già integrano una forma di risarcimento.

PRESIDENTE. Si sono avute delle agevolazioni per la ricostruzione di alberghi. Però questa è una ipotesi diversa. Quelle disposizioni riguardano la ricostruzione di fabbricati, già destinati ad uso albergo, che vengono ancora destinati ad uso albergo. Qui invece si tratta di un fabbricato destinato ad uso albergo, che ha avuto lo svincolo, e che viene ricostruito per essere destinato ad uso di abitazione. Esso quindi non usufruisce di quelle agevolazioni particolari.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Jervolino e Troisi, e sostanzialmente anche dagli onorevoli Liguori-Bosco Lucarelli.

(È approvato).

Rinvio la discussione degli articoli aggiuntivi 38-bis e 38-ter, presentati dall'onorevole Basile e di cui già ho dato lettura, alla prossima seduta.

Resta stabilito che il Ministro del tesoro sarà invitato ad intervenire ad una delle prossime sedute della Commissione. Naturalmente occorre che al Ministro siano sottoposte delle proposte concrete. Perciò vorrei pregare i colleghi di presentare gli emendamenti modificativi o aggiuntivi e di tener presente che, in base alla nota risoluzione approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 1952, debbono essere sottoposte al parere del Ministro del tesoro e quindi inserite nel disegno di legge, disposizioni particolari riferentisi ai vari punti, oggetto della risoluzione stessa. Varie questioni, ricordo, debbono essere infatti risolte quali: la inclusione di una norma per cui sia possibile la ricostruzione di un unico appartamento per uso del proprietario che l'abbia avuto distrutto, con l'elevazione del contributo diretto; inclusione di agevolazioni per le aziende che hanno sofferto danni nella zona del Mezzogiorno, ecc. È necessario che sia agevolato il compito, sottoponendo delle proposte concrete al Ministro.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per il Mezzogiorno vorrei ricordare che si discute a un certo punto se queste forme di agevolazioni dovessero essere proprio circoscritte geograficamente al Mezzogiorno, o non piuttosto estese a tutte quelle zone dove la percentuale dei danni avesse raggiunto un determinato grado. Quale è il criterio che deve rimanere fermo?

PRESIDENTE. Nella risoluzione si parla soltanto del Mezzogiorno. Il termine per la presentazione di proposte, emendamenti, articoli aggiuntivi è fissato entro martedì prossimo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.